

Visto il D. R. n. 1355/05 del 29.12.2005, con il quale è stato emanato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché il Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Università degli Studi della Tuscia;

Visto il D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il 1° gennaio 2004, d'ora in avanti per semplicità definito Codice privacy;

Considerato che il suddetto Codice riunisce in un "Testo Unico" tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari previgenti in materia di privacy che, a decorrere dalla data su indicata, sono da considerarsi abrogati;

Ritenuto opportuno, a seguito di tale intervento, procedere ad una totale rivisitazione della materia della gestione e della protezione dei dati personali, anche in considerazione delle responsabilità penali, oltre che amministrative, connesse all'inosservanza delle disposizioni del nuovo Codice privacy;

Considerato che il nuovo Codice privacy ha confermato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta con la legge 675/1996 ed ha ribadito il dovere di custodire i dati personali per contenere il più possibile il rischio che siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi consentiti o trattati in modo illecito, nonché di introdurre ogni utile dispositivo di protezione legato alle nuove conoscenze tecniche, confermando la necessità di adottare all'uopo c.d. "misure minime" a garanzia della sicurezza del trattamento dei dati;

Considerato che, in relazione all'adozione delle c. d. "misure minime", il nuovo Codice privacy agli artt. da 33 a 36 e nell'allegato B (disciplinare tecnico), ha aggiornato l'elenco delle stesse già individuate dal D.P.R. n. 318/99, fissando al 30 giugno 2004 il termine per l'adozione delle predette misure;

Considerato che l'art. 4 lett. f) del Codice privacy individua, fra gli altri, quale "Titolare" del trattamento dei dati personali "...la pubblica amministrazione... cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza";

Considerato pertanto che, ai sensi di legge, l'Università degli Studi della Tuscia è "Titolare" dei dati personali da essa trattati con l'ausilio dei mezzi informatici o cartacei ecc.;

Valutata l'opportunità che il titolare, in applicazione degli artt. 29 e 30 del Codice citato, e al fine di realizzare gli adempimenti occorrenti per l'attuazione puntuale della nuova normativa nei termini previsti, proceda alla individuazione delle figure dei "Responsabili", dando indicazioni per la futura nomina anche degli "Incaricati";



Visto l'art. 4 lettera g) del Codice privacy che individua quali "Responsabili", fra gli altri, "le persone fisiche ... preposte dal Titolare al trattamento di dati";

Considerato che per le funzioni rivestite nell'ambito dell'organizzazione universitaria, il Rettore, il Direttore Amministrativo, i Dirigenti, il Pro Rettore, i Presidi delle Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea, i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i Direttori dei Centri di Ricerca, i Direttori dei Centri di Servizio, per l'esperienza acquisita, la capacità e l'affidabilità sono figure tali da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza così come richiesto dall'art. 29, 2° comma del Codice privacy;

Visto l'art. 4 lett. h) del Codice privacy che individua quali "Incaricati" "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile";

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del Codice privacy, le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo "da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite";

Ritenuto opportuno che tutti i "Responsabili" nominino quali "Incaricati" le persone fisiche autorizzate al compimento delle operazioni di trattamento e che rimarranno sotto la diretta autorità del Responsabile;

Considerato che in linea di massima compiono operazioni di trattamento tutte le unità di personale docente, tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, nonché i collaboratori esterni, ciascuno in relazione alle attività (e quindi ai trattamenti relativi) svolte nell'ambito delle Strutture od Uffici universitari di appartenenza/afferenza;

Considerato che la designazione ai sensi dell' art. 30 del Codice privacy dovrà essere "effettuata per iscritto e dovrà individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito";

Considerato che per legge si considera, comunque, "valida designazione" dell'Incaricato anche "la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

Considerato che, per quanto precede, in relazione alla nomina degli Incaricati il Responsabile potrà procedere secondo due alternative modalità operative, consistenti: a) nella designazione ad personam dei singoli incaricati, individuando per ciascuno di essi l'ambito dei trattamenti consentiti; b) nella predisposizione di un apposito provvedimento dove potranno essere individuate per ciascun unità (Ufficio/Struttura), oltre alle competenze già in essere, gli ambiti dei trattamenti dati consentiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con indicazione nominativa del personale in servizio presso l'unità di cui sopra;



Visto l'allegato B al Codice privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza), ed in particolare il paragrafo iniziale dedicato ai "sistemi di autenticazione informatica";

Considerato che, in caso di trattamento con Strumenti elettronici, laddove per necessità operative, nonché di sicurezza del sistema, nell'ipotesi di prolungata assenza od impedimento degli "Incaricati", si renda indispensabile ed indifferibile l'accesso ai dati trattati dall' "Incaricato" assente, il punto 10 dell'all. B. "Disciplinare tecnico" citato individua un "Preposto alla custodia delle parole chiave" il quale deve garantirne la segretezza e qualora venga effettuato un trattamento utilizzando le stesse, deve tempestivamente informarne l' "Incaricato";

Considerato che, per legge, l'individuazione del "Preposto alla custodia delle parole chiave" deve essere effettuata per iscritto;

Considerato altresì necessario nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici o comunque automatizzati individuare le figure degli "Amministratori di Sistema" cui, per legge "è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del Sistema Operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati o di consentirne l'utilizzazione";

#### **DECRETA**

- 1. Di nominare ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy "Responsabili" del trattamento dei dati:
- A) Per ciò che attiene le Strutture amministrative afferenti alla Sede Centrale:
- Il Direttore Amministrativo, relativamente ai dati trattati dagli Uffici afferenti alla Direzione Amministrativa;
- I Capi Servizio, ciascuno relativamente ai dati trattati dai rispettivi Servizi;
- B) Per ciò che attiene il Servizio per la Gestione e lo sviluppo della rete di Ateneo:
- Il Presidente del Centro di Calcolo, relativamente ai dati trattati nell'ambito del predetto Centro;
- C) Per ciò che attiene le Strutture didattiche, di ricerca e di servizio, ciascuno relativamente ai dati trattati dalle rispettive Strutture:
- I Presidi;
- I Direttori di Dipartimento;
- I Direttori dei Centri di Ricerca e di Servizio;



- D) Per ciò che attiene le sedi distaccate che costituiscono poli didattici e di ricerca:
- Il Docente delegato dal Rettore, relativamente ai dati trattati nella relativa Struttura.
- E) Per ciò che attiene i dati trattati dalla Segreteria del Rettore e dagli Uffici di diretta collaborazione del Rettore, il Rettore ne mantiene la responsabilità diretta;

Inoltre l'Ateneo si riserva di effettuare, comunque, ulteriori nomine di "Responsabili" laddove si rendesse necessario, per lo svolgimento di attività istituzionali, comunicare e/o delegare a soggetti terzi esterni all'Ateneo il trattamento di alcuni dati;

- 2. Di affidare ai "Responsabili", così come sopra individuati, i sotto elencati compiti, l'inosservanza dei quali può comportare sanzioni anche di natura penale:
  - a. Vigilare e garantire il rispetto di quanto previsto dal Codice privacy;
  - b. Nominare gli "Incaricati" del Trattamento dei dati personali comuni e/o sensibili e/o giudiziari nelle forme di cui all'art. 30 del Codice privacy, i "Preposti alla Custodia delle parole chiave" e, ove necessario, gli "Amministratori di Sistema".
  - c. Fornire agli "Incaricati" eventuali istruzioni integrative rispetto a quelle previste nell'Allegato A al presente Decreto Rettorale, che si rendessero necessarie in relazione alla natura dei dati trattati (ad esempio per dati sensibili e/o giudiziari, etc.) ed a situazioni di rischi particolari;
  - d. Realizzare le misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dall'allegato B del Codice privacy, effettuare l'analisi dei rischi presso la propria Struttura e collaborare alla stesura annuale del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), fornendo tempestivamente al "Titolare" le informazioni necessarie. Tali adempimenti devono essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - e. Assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati dagli "Incaricati" interni e/o esterni (ad esempio: informativa, consenso, raccolta, elaborazione ed archiviazione, comunicazione e diffusione, cessazione) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza, coerentemente con le procedure in essere nella propria Struttura;



- f. Firmare, per i trattamenti di competenza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, le comunicazioni ai soggetti interessati, evadendo eventuali domande di accesso, di rettifica, di cancellazione, di aggiornamento, di blocco ecc. di dati su istanza degli interessati al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e ss. del Dlgs. 196/2003;
- g. Fornire al "Titolare" dei dati informazioni utili alla nomina di terzi a "Responsabili" del trattamento di dati personali;
- h. Coordinare gli interventi procedurali e operativi che potrebbero avere riflessi sui trattamenti, presidiando, all'occorrenza, le evoluzioni connesse agli obblighi derivanti da nuove norme legislative, da procedure interne e/o modifiche organizzative;
- Fornire, al personale incaricato dell'amministrazione delle banche dati di competenza, istruzioni sui criteri di assegnazione degli accessi e di assegnazione dei profili d'utente e monitorarne periodicamente le attività connesse;
- j. Rilevare condizioni di mancata ottemperanza, da parte degli "Incaricati", agli obblighi di legge od alle istruzioni loro impartite e segnalarle al "Titolare" del trattamento dei dati personali;
- k. Predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, a beneficio del "Titolare" ed al fine, fra l'altro, di rendere possibile il tempestivo aggiornamento periodico del DPS, una relazione inerente l'attuazione dei compiti assegnati, con particolare riguardo ai profili connessi alle misure di sicurezza;
- Intrattenere stretti rapporti di informazione e comunicazione con il "Titolare" del trattamento e con gli altri collaboratori dello stesso e, prioritariamente, con gli "Amministratori di sistema" e con i "Preposti alla custodia delle parole chiave";
- m. Garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di privacy.

29/03/2006

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini
Muo Mii

5\_

